

Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 31-4076

**D.G.R. 30 novembre 2015 n 31-2530 paragrafo 5. Ridefinizione della rappresentazione del tracciato del Rio Scarnasco nel comune di Oggebbio rispetto alla sua rappresentazione negli elaborati del Piano paesaggistico regionale (Ppr) adottati con D.G.R. 18 maggio 2015 n. 20-1442.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Giunta regionale, con deliberazione 4 agosto 2009 n. 53-11975, ha adottato il Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr) ai sensi dell'articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*) nel testo vigente a quella data;
- a seguito delle osservazioni pervenute, il Ppr è stato sottoposto a una approfondita rilettura e a un complesso processo di revisione e integrazione dei suoi aspetti conoscitivi, cartografici e normativi, che ha portato a una nuova formulazione di tutti gli elaborati;
- la Giunta regionale, con deliberazione 18 maggio 2015, n. 20-1442, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 21 maggio 2015, ha nuovamente adottato il Ppr, costituito dai nuovi elaborati, così come integrati e modificati a seguito del processo di revisione condotto dal Comitato tecnico istituito ai sensi del Protocollo d'intesa siglato in data 28 marzo 2008 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione Piemonte e composto da funzionari della Regione e del Ministero, finalizzato alla ricognizione, a una scala di maggior dettaglio, dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice);
- le prescrizioni definite dal Ppr sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni contenute negli articoli 3 comma 8, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 10, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 6 e 7, 23 commi 7 e 8, 26 comma 5, 33 commi 5, 6, 13 e 19, e 39 comma 8 delle norme di attuazione del Ppr, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice, riportate nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte*", all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene;
- a seguito dell'adozione del Ppr sono pervenute circa trecentocinquanta osservazioni, che saranno oggetto di valutazione ai fini della predisposizione degli elaborati definitivi del Piano stesso;

considerato che fino all'approvazione del Ppr il regime transitorio relativo alla delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 142 del Codice è disciplinato dall'articolo 45 delle norme di attuazione del Ppr, il quale al comma 1 stabilisce che dal momento dell'adozione del Piano la delimitazione dei beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1 coincide con quanto rappresentato nella Tavola P2 e, con particolare riferimento ai beni di cui alle lettere b), c) e m), nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Seconda parte*";

dato atto che i vincoli di cui all'articolo 142 del Codice agiscono *ope legis*, indipendentemente da un atto di individuazione dei beni stessi e che il Ppr ha operato, in attuazione della previsione dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice, una mera ricognizione di tali beni, con la conseguenza che in caso di contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene rappresentato e la presenza di fatto dello stesso come risultante dalla norma, è quest'ultima a prevalere;

considerato che la ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) (*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*) ha comportato una complessa operazione di estrazione - dai circa 6000 corpi idrici che rappresentano il grafo dei corsi d'acqua presenti sul territorio regionale - di circa 1800 corpi idrici che risultano sottoposti a tutela paesaggistica, per l'individuazione dei quali è stato necessario verificare l'effettivo tracciato e il corrispondente toponimo a partire dagli elenchi di cui al r.d. 1775/1933 e mediante identificazione su cartografia tecnica regionale e cartografie storiche (IGM, catasti storici, ecc.);

considerato altresì che, a conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici, nel mese di ottobre 2013, prima di procedere alla nuova adozione del Ppr, si è ritenuto necessario garantire il coinvolgimento dei comuni interessati, inviando loro un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul proprio territorio (ex articoli 136, 142 e 157 del Codice), con l'invito a verificare tale documentazione rispetto ai dati in proprio possesso e a esprimere eventuali considerazioni in merito e che tale processo di condivisione ha condotto alla presentazione di 280 rilievi da parte dei comuni stessi, la gran parte dei quali inerenti all'individuazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua a cui applicare la tutela di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 142 del Codice, e che si è pertanto provveduto a precisare l'individuazione di tali beni, promuovendo incontri con i comuni interessati e avvalendosi anche delle competenze della Direzione regionale Opere pubbliche;

rilevato che:

- a seguito dell'adozione del Ppr sono emerse alcune problematiche interpretative in merito all'applicazione delle misure di salvaguardia, per la risoluzione delle quali la Regione ha elaborato - congiuntamente al Segretariato regionale, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e alla Soprintendenza Archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo competenti per il Piemonte - un documento contenente indicazioni per l'applicazione del regime di salvaguardia delle prescrizioni del Ppr oggetto di più frequenti richieste di chiarimenti, nonché indicazioni riguardo alla ricognizione dei beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del Codice, documento approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015 n. 31-2530;
- in attuazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 5 "*Ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lettera b) del Codice (aree tutelate per legge)*" della deliberazione n. 31-2530 citata, è opportuno consentire, al fine di dare certezza giuridica e nelle more dell'approvazione della deliberazione di assunzione delle determinazioni di cui al citato art. 45, comma 1 delle norme di attuazione del Ppr, un tempestivo e costante aggiornamento dei beni paesaggistici oggetto di ricognizione, anche alla luce delle osservazioni e delle eventuali segnalazioni da parte dei comuni già pervenute in merito o da approfondimenti effettuati dagli stessi uffici regionali, e che pertanto si reputa opportuno provvedere tempestivamente, nel caso in cui si rilevino errate rappresentazioni di un bene nella cartografia del Ppr, alla ridefinizione del bene stesso, con uno o più atti deliberativi, qualora sia possibile individuarne la corretta rappresentazione;

preso atto che il comune di Oggebbio (VB), nell'ambito delle osservazioni formulate (nota prot. n. 20019 del 28 luglio 2016) a seguito dell'adozione del Ppr e della relativa pubblicazione, ha evidenziato difformità relativamente all'effettivo tracciato del Rio Scarnasco, ricadente nel proprio territorio comunale, rispetto a quanto rappresentato sulla Tavola P2.1 del Ppr, fornendo congrua documentazione a corredo;

considerato che:

- è necessario fornire precisazioni agli operatori, e in primo luogo ai comuni, destinatari per determinati interventi della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nonché di funzioni in materia di pianificazione urbanistica e che pertanto si ritiene opportuno, congiuntamente al Segretariato regionale e alle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo competenti per il Piemonte, nelle more della definitiva approvazione del Ppr da parte del Consiglio regionale, provvedere senza indugio a individuare correttamente la rappresentazione del tracciato del Rio Scarnasco;
- si rende pertanto opportuno ridefinire il tracciato del corso d'acqua citato come rappresentato nell'Allegato cartografico 1, che riporta il tracciato presente nella Tavola P2.1 adottata con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e il nuovo tracciato rettificato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- per maggiore chiarezza tale tracciato è stato rappresentato alla scala 1:25.000 anziché alla scala 1:100.000 come nella corrispondente tavola del Ppr adottato;

dato atto che il tracciato, come ridefinito nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, sostituisce il tracciato rappresentato nella Tavola P2.1 del Ppr adottato con D.G.R. 18 maggio 2015 n. 20-1442;

tutto ciò premesso.

Visti:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*”;
- la D.G.R. 4 agosto 2009 n. 53-11975 “*Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. Adozione del Piano Paesaggistico Regionale*”;
- la D.G.R. 18 maggio 2015 n. 20-1442 “*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*”;
- la D.G.R. 30 novembre 2015 n 31-2530 “*Indicazioni per l’applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015*”;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare le modifiche alla rappresentazione cartografica del tracciato del Rio Scarnasco ricadente nel territorio comunale di Oggebbio, come individuato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di sostituire il tracciato rappresentato nella Tavola P2.1, nel “*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Seconda parte*”, e negli altri elaborati del Piano paesaggistico regionale adottati con D.G.R. 18 maggio 2015 n. 20-1442, con il nuovo tracciato come ridefinito nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. 33/2013.

(omissis)


Allegato

## **ALLEGATO 1**

**Comune di Oggebbio (VB)**

Stralcio Tavola P2.1 adottata con D.G.R. 18 maggio 2015 n. 20-1442


Scala 1.25.000



**Comune di Oggebbio (VB)**

Stralcio Tavola 2.1 modificata con evidenziato il tracciato corretto del Rio Scarnasco

Scala 1.25.000



## Legenda Tavola P2

### Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
-  Alberi monumentali (L.R. 50/95)
-  Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

### Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 \*

-  Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
-  Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
-  Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
-  Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
-  Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) \*\*
-  Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

### Temi di base

-  Confini comunali
-  Edificato
-  Ferrovie
-  Strade principali